

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia

Art. 557 Prescrizione del reato

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'[articolo precedente](#) decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.